

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2011.

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerata la necessità di precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al fine di fornire criteri uniformi di valutazione nello svolgimento dell'attività di controllo;

Ritenuto opportuno che tale soglia assuma valori diversi a seconda che si tratti di prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato II del regolamento n. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura biologica o prodotti il cui uso è vietato anche in agricoltura convenzionale;

Ritenuto opportuno di tener conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazioni e/o miscela;

Ritenuto opportuno di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali frazioni di prodotti non biologici;

Sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e ecocompatibile nella riunione del 15 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e ai relativi regolamenti attuativi.

Art. 2.

In caso di presenza di prodotti fitosanitari, riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di valutazione contenuti nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 271

ALLEGATO

CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI E TECNICAMENTE INEVITABILI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei limiti massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'organismo di controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.

In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso po-



sitivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come «soglia numerica» al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti trasformati e/o compositi tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.

In caso di sostanze il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005.

I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarità del campione. In tal caso i laboratori provvedono comunque ad interessare il competente OdC al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.

11A04603

DECRETO 18 marzo 2011.

Cancellazione di varietà foraggiere dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà di *Lolium multiflorum* ssp. *Westerwoldicum* Mansh. denominate «Vertigo» e «LWD699», per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà «Vertigo» e «LWD699», volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi.

Specie	Codice SIAN	Varietà	DM iscrizione
Loglio westervoldico	10486	LWD699	7/04/2008
Loglio westervoldico	10487	Vertigo	7/04/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04730

